



Non si poteva omettere di annoverare, tra le infrastrutture di trasporto della Provincia di Cuneo, l'Aeroporto Internazionale di Cuneo-Levaldigi. Denominato anche "Aeroporto Langhe e Alpi del Mare", codice IATA: CUF, è situato in posizione baricentrica rispetto alla provincia. Dotato di una pista di 2.500 m. valida per l'atterraggio e il decollo in entrambe le direzioni, è assai raramente soggetto a nebbia o a vento, per cui risulta particolarmente sicuro per la navigazione aerea. Utilizzato per il traffico passeggeri nazionale e internazionale e per l'aviazione generale (o business aviation), lo scalo può avere, grazie alla sua collocazione, al suo vasto sedime aeroportuale (178 ettari) e soprattutto alla progettualità del nuovo management, un'importante vocazione come piattaforma logistica per il traffico merci, sia import che export.

Le **copertine del 2023** del nostro Notiziario mensile sono dedicate alle vie di comunicazione, alle infrastrutture di trasporto, ai collegamenti della Provincia di Cuneo. Strumenti indispensabili per lo sviluppo economico, demografico, culturale e sociale di un territorio, ma note dolenti per la nostra grande Provincia, da sempre isolata; vuoi per ragioni geografiche, vuoi, talvolta, per scelte poco lungimiranti. Ci auguriamo che le immagini – ricavate in parte da vecchi archivi fotografici, ma in parte merito dell'amico fotografo Maggiorino Campra – e i brevi commenti che le accompagnano, possano essere motivo di riflessione e, perché no, di stimolo.

	Pag.
<i>Temi del mese</i>	
Il comitato esecutivo nella società per azioni e le modalità con le quali si deve riunire.....	3
La nuova "rottamazione" delle cartelle fruibile fino al 30.04.2023.....	8
<i>Tributi</i>	
Sanatoria delle irregolarità formali entro il 31.03.2023.....	10
Remissione in bonis per le comunicazioni tardive di opzione dei bonus edilizi.....	10
Via libera del Governo alla delega per la riforma fiscale.....	11
Forfettari: gestione dell'Iva in caso di uscita istantanea in corso d'anno.....	11
Importazioni: trattamento fiscale dell'acconto pagato in anticipo al fornitore.....	12
Dal 2022 deducibilità totale dell'IMU per gli immobili strumentali.....	12
Prestazioni professionali rese gratuitamente senza accordi scritti.....	12
Il trattamento fiscale delle cessioni di opere d'arte da parte di privati.....	12
I vantaggi fiscali della previdenza complementare.....	13
<i>Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie</i>	
Nomina dell'organo di controllo o del revisore in base ai nuovi parametri.....	13
Sospensione degli ammortamenti con destinazione degli utili a riserva – Profili di criticità.....	14
La sostituzione del giudice tutelare da parte del notaio.....	14
La tutela delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative (whistleblowing).....	15
Il modello Eas.....	16
<i>Trust e attività fiduciaria</i>	
Trust interposto e successione del disponente.....	16
La tutela dei legittimari in caso di donazione tramite trust.....	17
<i>Agevolazioni e contributi</i>	
Via alle domande per la richiesta del bonus asilo nido 2023.....	17
Stanziati 10 milioni di euro a favore delle imprese ortofrutticole.....	18
<i>Consulenza del lavoro</i>	
La maternità delle lavoratrici autonome.....	18
Dimissioni del lavoratore padre.....	18
Disoccupazione agricola.....	19
Il Fondo di Tesoreria dell'Inps.....	19
Coefficiente di rivalutazione del TFR.....	19
<i>L'azienda di domani in Italia</i>	
Cara burocrazia, ma quanto mi costi? (segue) Teniamo alta l'attenzione sui costi nascosti del fare impresa	20
<i>Scadenziario</i>	
Mese di aprile.....	21
<i>Riferimenti utili e contatti</i>	22

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLO STUDIO

	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30
Martedì	8:30 – 12:30	CHIUSO
Mercoledì	8:30 – 12:30	CHIUSO
Giovedì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30
Venerdì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30

Ringraziamo il **Prof. Alessandro Ciatti Càimi**, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino, che anche per il corrente anno ha dato la sua disponibilità ad arricchire il nostro notiziario con un autorevole contributo dottrinario.

Il comitato esecutivo nella società per azioni e le modalità con le quali si deve riunire

L'art. 2381, 2° comma, c.c. prevede che il consiglio di amministrazione possa delegare le (o parte delle) proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più di essi componenti, precisando che ciò può avvenire solo se lo statuto o l'assemblea lo consentono.

Lo strumento della delega assicura da un lato un più efficiente adempimento della prestazione gestoria attraverso una ripartizione delle attribuzioni esecutive, attenuando il principio di collegialità; dall'altro, può valorizzare le particolari competenze esistenti fra i diversi componenti del consiglio di amministrazione.

Tali esigenze possono essere soddisfatte grazie ai profili di duttilità organizzativa propri della delega, costituendo una sorta di modello intermedio fra il regime di amministrazione collegiale e quello unipersonale. L'innegabile utilità dell'istituto spiega il suo espresso riconoscimento nel sistema normativo e la sua notevole diffusione nella prassi, tanto da avere avuto dal legislatore la tipizzazione quale modulo organizzativo valevole in assenza di differenti previsioni statutarie.

La nomina del comitato esecutivo, come quella dell'amministratore delegato, e la determinazione dei relativi poteri sono attribuiti in via esclusiva al consiglio di amministrazione e non può essere effettuata dall'assemblea dei soci. La legge affida, infatti, al consiglio e non all'assemblea il compito di conferire le deleghe. La ratio della scelta normativa si ritrova nella duplice constatazione che quel potere costituisce un (importante) atto di gestione e la gestione spetta «esclusivamente» agli amministratori (art. 2380 bis, 1° comma c.c.). D'altra parte, un amministratore delegato incapace o inaffidabile può determinare o aggravare la responsabilità del consiglio, sicché è razionale che sia quest'ultimo ad effettuarne la scelta (art. 2381, 2° comma c.c.). Inoltre, se la delega venisse disposta dall'assemblea il consiglio non avrebbe il potere di revocarla, in contraddizione rispetto al potere di sovraordinazione sugli organi delegati che l'art. 2381, 3° comma c.c., attribuisce al consiglio.

La circostanza che la nomina dei delegati spetti inderogabilmente al consiglio ha posto il problema della legittimità di clausole «statutarie» contenenti deleghe obbligatorie ad un determinato amministratore, ammesse nel sistema anteriore alla riforma sulla base dell'originaria formulazione dell'art. 2364 c.c.

Nel sistema di amministrazione tradizionale, la giurisprudenza dottrinale è orientata nel senso di riconoscere unicamente al consiglio di amministrazione la scelta degli amministratori delegati stante il ruolo marginale assegnato all'assemblea nella materia gestoria, con il solo limite degli atti che non rientrano nell'oggetto sociale (art. 2380 bis c.c.). Spetta ai soci, con apposite clausole statutarie, stabilire il tipo di struttura amministrativa ritenuta preferibile (i soci possono anche stabilire l'obbligatorietà della nomina di delegati, nonché il contenuto della delega), ma l'individuazione del delegato, il conferimento e la revoca della delega spettano inderogabilmente al solo consiglio, le cui scelte non possono essere limitate da regole statutarie che sostanzialmente ne limitino la discrezionalità gestoria. Del resto, con le novità apportate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019) e dal Decreto correttivo 147 del 2020, entrato in vigore il 15 luglio 2022, che prescindono da qualsiasi status di crisi e quindi sono destinate ad applicarsi anche ad una società in bonis, all'organo di amministrazione è affidata la «gestione dell'impresa», la quale consiste appunto nel compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, dovendosi all'uopo istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Questo, anche in funzione della rilevanza tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale (art. 2086, 2° comma, c.c.).

Un diverso problema si pone nel sistema dualistico di amministrazione: il primo comma dell'art. 2409-novies c.c., che legittima il consiglio di gestione alla delega delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, dichiara applicabili il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 2381 c.c., ma non il secondo

comma dello stesso articolo. Il mancato richiamo potrebbe essere inteso nel senso della non necessità di una clausola statutaria che preveda la delega, così come previsto dalla prima parte del secondo comma dell'art. 2381 c.c. È condivisibile l'opinione che individua una implicita legittimazione alla delega già nella adozione statutaria del sistema dualistico, quando i soci attribuiscono al consiglio di gestione la possibilità di articolare l'attività amministrativa in sub uffici unipersonali o pluripersonali.

La delega dà vita, secondo noi, ad un organo amministrativo autonomo, seppur in posizione di dipendenza dal consiglio di amministrazione. I rapporti tra comitato esecutivo o amministratore delegato e consiglio di amministrazione devono essere qualificati secondo un principio di distinzione organica fra i due livelli organizzativi dell'attività di amministrazione. Il consiglio, anche in presenza di delega, non si spoglia dei suoi poteri e conserva una competenza concorrente ad amministrare, competenza che rimane integra e anzi sovraordinata rispetto a quella degli organi delegati, ai quali può sempre impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega (art. 2381, 3° comma, c.c.).

La disciplina legale del comitato esecutivo si compendia tuttavia in poche previsioni (v. artt. 2381, 2° comma, 2389, 1° comma, 2392, 1° comma, 2405, 1° comma 2421, n. 6 c.c.).

È quindi controverso se, nel modello dualistico, il comitato esecutivo possa essere costituito all'interno del consiglio di gestione in virtù del mancato richiamo, nell'art. 2409-novies c.c., del secondo comma dell'art. 2381 c.c.: l'autonomia statutaria può tuttavia colmare quel silenzio normativo consentendo l'utilizzo della delega per raggiungere l'obiettivo di semplificazioni gestionali. Nell'ambito del sistema monistico il legislatore nel promuovere il ruolo degli amministratori indipendenti senza deleghe gestorie precisa nell'art. 2409 octiesdecies, 2° comma, c.c., che per non esecutivi si intendono gli amministratori che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

Pur nel silenzio delle disposizioni evocate, si deve ritenere che il metodo di funzionamento di un organo amministrativo pluripersonale di una società sia quello basato sulla collegialità. Il modello organizzativo del consiglio di amministrazione, delineato dall'art. 2381 c.c., è quindi estensibile al comitato esecutivo, il quale dovrebbe normalmente operare utilizzando il metodo collegiale, essendo esso più rispondente al modello organizzativo di amministrazione pluripersonale.

La pluralità di scelte sulle modalità attuative della delega in tema di gestione sociale rafforza la tesi della necessaria applicazione al comitato esecutivo del principio collegiale declinato nella sua duplice funzione. È proprio la possibilità di graduare con intensità diverse le forme organizzative dell'attività delegata, che aiuta a comprendere come il comitato esecutivo, sia nella sua accezione di organo, sia nella diversa concezione dottrinale di consiglio di amministrazione in seduta ristretta, debba essere caratterizzato dallo svolgimento di attività collegiale.

La necessaria applicazione del principio collegiale all'organizzazione ed al funzionamento del comitato esecutivo, oltre che nelle ragioni di ordine logico legate all'attività degli organi pluripersonali, trova un sicuro riscontro nelle previsioni normative dell'art. 2421, n. 6 c.c., che prevede l'obbligo del libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, e dell'art. 2405, per il quale i sindaci hanno, per effetto dell'attuale formulazione, il dovere e non la facoltà, come previsto nella precedente versione della norma, di assistere alle riunioni del comitato esecutivo. Le pur scarse indicazioni normative danno, cioè, conto per il comitato esecutivo dell'esistenza di riunioni e deliberazioni, caratteristiche formali profondamente diverse dall'esercizio del metodo disgiuntivo.

Il comitato esecutivo delle società per azioni è pertanto organo collegiale, le cui attribuzioni sono il frutto di un provvedimento di organizzazione, la delega, che è atto che si rivolge indistintamente ai suoi componenti, ai quali sono affidati uguali poteri di amministrazione, da esercitarsi in forma collettiva: si può dunque affermare che gli atti decisionali del comitato esecutivo sono deliberazioni collegiali, qualificate dalla determinazione di una pluralità di soggetti legittimati.

Affermata l'applicazione delle regole della collegialità al comitato esecutivo, occorre ulteriormente valutare se, in linea di principio, le modalità formali, con le quali il metodo collegiale viene applicato al consiglio di amministrazione, debbano essere utilizzate per il funzionamento del comitato esecutivo.

La mancanza di disposizioni normative disciplinanti il procedimento di formazione e di deliberazione di organi delegati impone il ricorso all'analogia nella ricostruzione delle norme di riferimento, estendendo al comitato esecutivo la disciplina del consiglio di amministrazione; tuttavia, questa operazione ermeneutica non comporta necessariamente l'esigenza di riproporre lo stesso rigore formale applicato al consiglio di amministrazione.

Le ragioni che impongono la natura inderogabile di determinate previsioni normative in tema di funzionamento del consiglio di amministrazione, come per esempio il quorum costitutivo, non sembrano doversi necessariamente estendere al comitato esecutivo, per il quale l'autonomia statutaria può consentire alcune attenuazioni e alcune alternative alle regole di funzionamento del consiglio di amministrazione. Infatti, in virtù di una maggiore funzionalità e snellezza dell'operare del comitato esecutivo rispetto all'organo delegante, è possibile ipotizzare deroghe rispetto alle norme che disciplinano il consiglio di amministrazione, così da consentire forme diverse di partecipazione ai componenti del comitato esecutivo. In questa prospettiva è possibile, ad esempio, prevedere quorum costitutivi del comitato esecutivo diversi rispetto a quelli del consiglio di amministrazione, diretti a rendere più facile la formazione dell'organo collegiale delegato. Si deve così ammettere la possibilità che i componenti del comitato esecutivo si riuniscano in un luogo virtuale, attraverso l'utilizzo di tecnologie di comunicazione, con le quali la vicinanza fisica dei membri del comitato esecutivo possa essere sostituita dall'utilizzo di mezzi di trasmissione e comunicazione avanzati. È così ipotizzabile che, nelle previsioni statutarie relative al funzionamento del comitato esecutivo, sia ammessa un'applicazione del metodo collegiale con la quale, accanto al procedimento deliberativo caratterizzato dalla contemporanea presenza fisica dei componenti dell'organo, sia consentito assumere deliberazioni collegiali attraverso videoconferenza, come previsto per il consiglio di amministrazione dal novellato articolo 2388, comma 1, c.c.

Il silenzio del legislatore circa le modalità di funzionamento del comitato esecutivo consente ampio spazio all'autonomia organizzativa propria della struttura societaria. La necessità di soddisfare le esigenze di snellezza ed efficienza del funzionamento del comitato esecutivo costituisce cioè una motivazione sicuramente valida per poter introdurre nel regolamento di funzionamento dell'organo delegato procedure di formazione delle delibere collegiali, utilizzando strumenti di comunicazione come le videoconferenze.

È così possibile ammettere la non necessaria presenza di tutti i componenti alle riunioni del comitato esecutivo nel luogo in cui le stesse sono indette, dando la facoltà ai membri dell'organo delegato di partecipare alle riunioni dello stesso, pur non essendo fisicamente presenti nel luogo in cui è stato convocato il comitato.

La conclusione a cui si è appena pervenuti pone tuttavia un problema relativo all'individuazione del luogo in cui avviene la riunione. Se astrattamente non vi è contrasto fra le modalità di manifestazione dell'autonomia privata e le moderne tecniche di comunicazione a distanza, come, ad es., le videoconferenze, occorre analizzare i possibili contrasti tra l'uso di questi mezzi di comunicazione di volontà a distanza ed i formalismi che regolano gli atti collegiali per i quali le forme del procedimento hanno rilevanza rispetto alla necessaria certezza dell'avvenuta esistenza dell'atto conseguente. Occorre quindi valutare la compatibilità tra le modalità di manifestazione dell'attività collegiale utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione ed il dato normativo che impone che di dette attività collegiali venga dato conto attraverso un sistema di verbalizzazione con il quale più soggetti (il dichiarante o i dichiaranti ed il verbalizzante) mettano in essere una attività materiale diretta a registrare e riprodurre quello che è avvenuto, in modo tale che i titolari degli interessi qualificati dall'ordinamento possano avere prova e documento di quanto avvenuto nella riunione collegiale.

Caratteristica, infatti, dei procedimenti deliberativi è quella di richiedere una documentazione sintetica che renda conoscibile le consequenzialità storiche dei vari momenti nei quali si è articolata l'attività dell'organo collegiale. Quindi, per ammettere la possibilità di una riunione collegiale del comitato esecutivo occorre valutare la compatibilità di questi nuovi metodi digitali, manifestazione della compresenza, con la necessità di documentare le modalità di svolgimento dell'attività del comitato e le decisioni da questo assunte.

La corretta soluzione di tali problemi sta nella previsione di speciali regole nello statuto sociale, nel quale legittimamente possono essere previste modalità di riunione del comitato esecutivo utilizzando la videoconferenza, stabilendo altresì le modalità convenzionali con le quali individuare il luogo fisico dove la deliberazione viene assunta. In tale prospettiva, il criterio razionale più coerente (applicabile anche in caso di silenzio dello statuto sociale) è quello di identificare il luogo dove si considera assunta la deliberazione del comitato esecutivo con quello dove si trova il presidente della riunione, in forza dei suoi poteri organizzativi rispetto all'attività del comitato.

Ammesso un funzionamento telematico del comitato esecutivo ci si deve domandare se le regole previste dall'art. 106, comma 2, del D. L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, che prevede agevolazioni, seppur temporaneamente, per lo svolgimento delle assemblee delle società di capitali e cooperative, se convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque entro la data in cui sia ancora in vigore lo stato di emergenza (art. 106, comma 7), sia applicabile anche alle adunanze del consiglio di amministrazione ed a quelle del comitato esecutivo.

Per quanto riguarda le riunioni del consiglio di amministrazione, pochi ne hanno dubitato: anche nel silenzio dello statuto può quindi svolgersi con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, sia audiovisivi, ma anche soltanto audio, purché sia previsto nell'avviso di convocazione. In caso di svolgimento della riunione mediante mezzi di telecomunicazione il presidente ed il segretario possono trovarsi non necessariamente nello stesso luogo, ma anche in luoghi diversi. Inoltre, il verbale potrà essere redatto contestualmente, oppure in via differita, qualora tutti i consiglieri intervengano mediante mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso il soggetto verbalizzante potrà essere presente nel luogo di convocazione previsto nell'avviso, ma anche in un luogo diverso.

Ci pare che le regole dettate dall'art 106 appena evocato siano applicabili anche alle riunioni del comitato esecutivo rispetto alle quali vi è la medesima esigenza che ha indotto il legislatore ad introdurre una normativa di emergenza, nonostante il numero ristretto dei suoi componenti. Occorre tuttavia chiedersi se sia possibile per gli organi collegiali la possibilità di intervento, in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione e quindi se sia possibile una riunione a distanza ovvero senza un luogo di convocazione, come nei casi dell'assemblea totalitaria, ai sensi dell'art. 2366, 4° comma, c.c.

Relativamente all'assemblea, l'art. 2370, 4° comma 4, prima parte, c.c. vuole che l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione costituisca per i soggetti legittimati una facoltà e non un obbligo. Inoltre, l'art. 2366 c.c. prevede che l'avviso di convocazione debba contenere l'indicazione del luogo dell'adunanza e quindi il diritto del socio di partecipare di persona alla riunione assembleare anche qualora lo statuto preveda il ricorso ai mezzi di telecomunicazione.

Occorrerà nuovamente aver riguardo alla presenza di apposite clausole statutarie, che consentono all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione l'intervento in assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza che questo comporti violazione dell'art. 2366 c.c., nella parte in cui impone il luogo fisico di convocazione.

A questo punto, ci si deve chiedere, se sia tuttora possibile una partecipazione esclusivamente a distanza oltre che per le riunioni dell'assemblea, anche per quelle del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il Codice di corporate governance demanda all'organo di amministrazione di definire le regole e le procedure per il proprio funzionamento, in particolare al fine di assicurare un'efficace gestione dell'informativa consiliare (art. 3, IX). La Raccomandazione 11 prevede, inoltre, che l'organo di

amministrazione adotta un regolamento dove dovrebbero essere stabilite “le modalità di verbalizzazione delle riunioni e le procedure per la gestione dell'informativa agli amministratori. Tali procedure identificano i termini per l'invio preventivo dell'informativa e le modalità di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite in modo da non pregiudicare la tempestività e la completezza dei flussi informativi”.

Per quanto riguarda il presidente del consiglio di amministrazione il Codice di corporate governance all'art. 3, X da un lato, mette in evidenza che egli riveste un ruolo di raccordo fra gli amministratori esecutivi e gli amministratori non esecutivi e cura l'efficace funzionamento dei lavori consiliari dall'altro, con la raccomandazione 12 prevede che il presidente dell'organo di amministrazione, con l'ausilio del segretario, si prenda cura del fatto che l'informativa preconsiliare e le informazioni complementari fornite durante le riunioni siano idonee a consentire agli amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo.

Se si considera l'ampio spazio lasciato all'autonomia organizzativa si deve quindi aderire alla tesi più liberale secondo la quale anche dopo il periodo emergenziale le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere con mezzi di telecomunicazione sulla base di quanto stabilito nell'avviso di convocazione, in presenza una clausola statutaria che consenta, anche in modo generico, l'intervento a distanza di tutti i partecipanti alla riunione dell'organo collegiale. Non vi è quindi la necessità che l'avviso di convocazione indichi un luogo presso il quale si svolgerà la riunione; questo anche in presenza di una clausola statutaria che preveda che il presidente e il segretario siano presenti in un determinato luogo fisico.

Ci sembra finalmente che, tenendo conto di quanto si è venuti dicendo sin qui, non vi siano ragioni per opinare diversamente quanto alle riunioni del comitato esecutivo.

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

La nuova “rottamazione” delle cartelle fruibile fino al 30.04.2023

La legge 197/2022, all'articolo 1, commi 231 e ss., ha introdotto una nuova rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi relativi a **carichi affidati dall'1.01.2020 al 30.06.2022**.

Il beneficio consiste nello **stralcio degli interessi, delle sanzioni e degli aggi** ed il pagamento di quanto dovuto può essere rateizzato fino ad un massimo di 18 rate trimestrali.

I carichi definibili

Per poter beneficiare della rottamazione occorre innanzitutto eseguire una **verifica preventiva dei carichi rottamabili**. L'Agenzia delle riscossioni è tenuta a fornire ai debitori interessati tutti i dati necessari per individuare i carichi definibili, sia accedendo fisicamente agli sportelli territoriali, previo appuntamento, sia nell'area riservata del proprio sito istituzionale, all'interno del quale è prevista una specifica funzione che consente di inoltrare la richiesta per conoscere la propria posizione in relazione ai carichi che possono essere oggetto di rottamazione.

Rientrano nel novero dei carichi definibili quelli che **sono stati affidati all'Agente della riscossione** nel periodo compreso tra l'1.01.2020 ed il 30.06.2022. Ciò che rileva non è la data di notifica o di spedizione della cartella di pagamento, dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito, bensì la data in cui è stato consegnato il ruolo all'Agenzia; informazione che emerge dalla cartella medesima (di norma tale data è concomitante o successiva alla data in cui il ruolo è stato reso esecutivo).

La rottamazione è fruibile anche per coloro che sono **decaduti** da una delle rottamazioni precedenti poiché non hanno pagato le rate previste.

Sono inoltre ammessi alla procedura anche i debitori che hanno **parzialmente pagato il debito**; tuttavia non possono chiedere la ripetizione di quanto già versato, ma solo la ridefinizione delle somme residue.

Se ci sono dei **contenziosi** in corso in merito ai carichi che possono essere definiti con la rottamazione, occorre impegnarsi a rinunciare ai contenziosi medesimi, in fase di adesione alla procedura.

Esclusioni

Non sono rottamabili alcune precise fattispecie, previste tassativamente dall'art. 1, c. 246, della L. 197/2022 e nello specifico:

- l'Iva riscossa all'importazione;
- le risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune;
- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per quanto concerne le sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive le disposizioni relative alla rottamazione non si applicano; in tali ipotesi pertanto l'agevolazione consente lo stralcio solo di interessi e aggi.

I contributi dovuti alle Casse di previdenza private (Cassa Dottori Commercialisti, Inarcassa, Cassa forense, Enasarco, Enpav, ecc..) non rientrano automaticamente nella rottamazione. Come previsto dall'art. 1, c. 251 della L. 197/2022, occorre a tal fine una delibera specifica delle singole casse, da verificare caso per caso.

Stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro

I commi da 222 a 230 prevedono inoltre che siano automaticamente annullati al 30.04.2023 i carichi affidati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l'1.01.2000 ed il 31.12.2015 di importo residuo fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni.

Dall'1.01.2023 al 30.04.2023 è sospesa la riscossione di tali debiti.

Effetti della rottamazione

Come detto i benefici della rottamazione consistono nello stralcio delle sanzioni e degli interessi. A differenza di quanto previsto dalle rottamazioni precedenti, la presente disposizione, al comma 231 dell'art. 1, prevede lo stralcio di qualsiasi interesse e non solo di quelli di mora, oltre che dei compensi di riscossione. Vanno pagate le spese di notifica della cartella di pagamento e quelle inerenti il rimborso spese delle procedure esecutive.

Le somme relative al capitale devono però essere pagate per intero, senza poter fruire di alcuna riduzione.

Lo stralcio di sanzioni ed interessi si perfeziona però solo con il pagamento – puntuale e tempestivo – di tutte le rate oggetto della rottamazione.

Il beneficio derivante dallo stralcio delle sanzioni è notevole, soprattutto nei casi in cui l'Agenzia delle Entrate ha irrogato le sanzioni in misura massima.

Qualora i carichi di ruolo siano formati solo da sanzioni amministrative, di fatto la rottamazione non ha costi, ma occorre ugualmente presentare la richiesta secondo la procedura prevista entro il 30.04.2023.

Per quanto concerne gli **effetti penali** la norma in commento non prevede nulla; valgono pertanto le regole generali e dunque, in virtù degli artt. 13 e 13bis del DLgs 74/2000, il pagamento del debito derivante dalla rottamazione può rappresentare non solo una circostanza attenuante, ma anche una causa di non punibilità del reato, sempre che il pagamento avvenga prima del dibattimento di primo grado.

Procedimento di rottamazione

Il procedimento si avvia con la presentazione della domanda all'Agente della Riscossione – **entro il 30.04.2023** – contenente l'indicazione dei ruoli per i quali si vuole usufruire della rottamazione, il numero di rate trimestrali in cui si desidera dilazionare il pagamento ed il contestuale impegno a rinunciare ai contenziosi. Non è prevista l'autoliquidazione ad opera del contribuente.

La procedura si perfeziona al termine del pagamento della totalità delle somme entro i termini previsti. In presenza anche di un solo **inadempimento** la sanatoria non può ritenersi conclusa e ciò comporta la riemersione del debito a titolo di sanzioni, interessi ed aggi.

Il debitore può scegliere anche di presentare diverse domande di rottamazione che vengono quindi considerate come distinte. Questo può consentire di ridurre il rischio di un'eventuale decadenza dalla rottamazione, poiché se il contribuente decade da un singolo piano di rateizzazione, ciò non comporta la decadenza dagli altri, relativamente ai quali stia pagando le rate per intero e nei termini previsti.

Nel momento in cui viene presentata la domanda sono **sospesi i termini di prescrizione e di decadenza** relativi ai carichi definibili.

Entro il 30.06.2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l'ammontare delle somme da pagare e quelle delle singole rate, presentando il piano di rateizzazione previsto.

Qualora il debitore ritenga la comunicazione errata o qualora la stessa sia espressione di **diniego** parziale o totale di rottamazione, è possibile presentare ricorso nei successivi 60 giorni ex art. 21, DLgs. 546/92.

Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o a rate; il pagamento del totale dovuto o della prima rata deve avvenire **entro il 31.07.2023**.

La rottamazione si perfeziona, come detto, con il pagamento di tutte le somme per intero e nei termini previsti. È tuttavia prevista una **tolleranza di 5 giorni** per quanto riguarda i **tardivi versamenti**.

Il pagamento può avvenire in forma rateale, previa opzione in tal senso da esercitare in fase di domanda, per un massimo di 18 rate trimestrali (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31.07.2023 ed il 30.11.2023. Le restanti 16 rate andranno saldate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024. Sugli importi sono dovuti gli interessi al 2% annuo, a partire dall'1.08.2023. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate saranno invece tra loro di pari importo.

Sanatoria delle irregolarità formali entro il 31.03.2023

Con la L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) è stata riproposta la definizione delle **violazioni formali commesse dal 2018 sino al 31.10.2022**. Rientrano nella definizione le “irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi”.

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a **200 euro** per tutte le violazioni commesse in **ciascun periodo d’imposta**, da eseguirsi in unica soluzione entro il **31.03.2023**, oppure in **due rate** di pari importo entro il **31.03.2023** e il **31.03.2024**.

Deve trattarsi di violazioni formali inerenti a imposte sui redditi, IVA e IRAP. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 27.01.2023 n. 2, aveva già fornito chiarimenti applicativi elencando alcune delle violazioni sanabili. Rientrano nella definizione, ad esempio:

- le omesse/irregolari **comunicazioni finanziarie**;
- le **irregolari fatturazioni**, se non c’è stato effetto sulla liquidazione del tributo;
- le irregolarità in tema di **reverse charge**, se l’imposta è stata assolta e non c’è stata frode;
- l’omessa/infedele **comunicazione** delle **liquidazioni IVA**, “solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta”;
- le irregolarità in tema di **Intrastat**;
- l’errata comunicazione al **Sistema Tessera Sanitaria**;
- l’errata indicazione dei **percipienti** sul mod. 770;
- la violazione della **competenza fiscale** laddove non ci sia stato danno per l’Erario.

Viene ritenuta sanabile la mancata iscrizione al VIES, ma ciò, dall’1.01.2020, è condizione sostanziale per applicare il regime di non imponibilità.

Al pari di quanto era stato specificato per la precedente sanatoria, **non rientrano** nella definizione le violazioni sanabili mediante remissione in bonis, in quanto in detta ipotesi non si è in presenza di una violazione, ma di una irregolarità che ha quale effetto non l’irrogazione di una sanzione bensì il mancato accesso ad un regime opzionale, oppure agevolato. È il caso, ad esempio, della **mancata comunicazione all’ENEA** nei termini di legge.

Non rientrano nella definizione, ovviamente, le violazioni meramente formali in quanto sfornite di sanzioni. Ad ogni modo, considerata l’incertezza nel delinearle, pagare comunque i 200 euro può essere opportuno.

La **rimozione** dell’irregolarità deve avvenire al massimo entro il **31.03.2024**. Laddove, entro tale termine, per “giustificato motivo” la rimozione non sia avvenuta, la regolarizzazione ha effetto se la rimozione viene poi effettuata entro un termine indicato dall’Ufficio, non inferiore a trenta giorni. Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni rimosse.

Per le regolarizzazioni delle violazioni formali, il versamento va effettuato compilando la sezione Erario e indicando l’anno a cui si riferisce la violazione. Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, va indicato l’anno in cui sono state commesse.

Remissione in bonis per le comunicazioni tardive di opzione dei bonus edilizi

Entro il **31 marzo 2023** deve essere presentata la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione a terzi del credito di imposta relativo alla detrazione spettante, ex art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute per gli interventi edilizi nel 2022 ed alle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Tuttavia coloro che non riusciranno a presentare la comunicazione di opzione per sconto o cessione dei bonus edilizi relativi a spese 2022 entro il 31 marzo, **potranno farlo entro il 30 novembre 2023 pagando la sanzione di 250,00 euro**.

Con la circolare n. 33 del 6 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate, oltre a fornire indicazioni su come correggere gli errori commessi nella compilazione della comunicazione di opzione, ha infatti

confermato che anche per detto adempimento può trovare applicazione l'istituto della c.d. "remissione in bonis" di cui all'art. 2, c. 1 del DL 16/2012.

Con specifico riguardo alla comunicazione di cui all'art. 121 del DL 34/2020, la circ. n. 33/2022 precisa che la remissione in bonis trova applicazione qualora al contempo:

- il contribuente presenti tutti i requisiti per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l'opzione ex art. 121 del DL 34/2020;
- il cedente e il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione (ciò, in particolare, se l'esercizio dell'opzione risulta da un accordo o da una fattura precedenti al termine di invio della comunicazione);
- non siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza della detrazione;
- sia versata contestualmente la misura minima della sanzione di cui all'art. 11 del DLgs. 471/97 (pari a 250 euro) tramite modello F24 "Elementi identificativi" (ELIDE), indicando il codice tributo "8114" e osservando le indicazioni di compilazione recate dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 11 ottobre 2022 n. 58.

In presenza di tutti questi requisiti, è consentito l'invio telematico della comunicazione di opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine "ordinario" di trasmissione dell'opzione. Per le spese sostenute nel 2022, quindi, il termine entro cui deve essere presentata la comunicazione ex art. 121 aderendo alla remissione in bonis coincide **con il 30 novembre 2023** sia per i soggetti "solari", sia per le persone fisiche che presentano non soltanto il modello REDDITI PF 2023, ma anche il 730/2023.

Via libera del Governo alla delega per la riforma fiscale

In data 16 marzo u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega di riforma fiscale, che inizierà ora il suo iter parlamentare. Una volta entrato in vigore il Governo avrà 24 mesi di tempo per l'emanazione dei decreti delegati. Tra le principali novità del disegno di legge si segnalano le modifiche in materia di accertamento, con la previsione, tra l'altro, di una nuova fattispecie di concordato preventivo biennale per i soggetti di minore dimensione; in materia di Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica; in tema di Ires con la riduzione dell'aliquota, condizionata al rispetto di alcune condizioni; e in materia di Irap per la quale si dispone una revisione organica volta all'abrogazione del tributo. È prevista inoltre la sistemazione della materia fiscale in appositi Testi Unici, per tipologia di imposta, e l'approvazione di uno specifico Codice tributario.

Con riferimento ai redditi delle società e degli enti, la revisione del sistema di imposizione sarà basata, come accennato, sulla riduzione dell'aliquota Ires se, entro i due periodi d'imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito è impiegata in investimenti; con particolare riferimento a quelli qualificati e in nuove assunzioni, e gli utili non sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa.

La riforma riguarderà anche lo Statuto del contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell'ente impositore dell'obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa; nonché il diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.

Forfettari: gestione dell'Iva in caso di uscita istantanea in corso d'anno

La **legge di bilancio 2023** è intervenuta in materia di **regime forfettario**, aumentando a **85.000 euro** annui (precedentemente fissata a 65.000 euro) la soglia di **ricavi e compensi** da rispettare per beneficiare delle semplificazioni fiscali e contabili. In aggiunta la disposizione prevede che per coloro che superano la soglia ma restano nel limite dei 100.000 euro, l'uscita dal regime si verificherà a partire dall'esercizio successivo; sarà invece immediata per coloro che superano il limite dei 100.000 euro. Da tenere sotto controllo sono le **fatture effettivamente incassate** nell'anno e non quelle emesse. In

materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, questa sarà dovuta a partire dall'operazione che comporta il superamento della soglia senza preoccuparsi eventualmente di frazionare l'importo in una parte non soggetta e l'altra soggetta. Nel caso in cui l'emissione della fattura e l'incasso non vadano di pari passo e si verifichi la fuoriuscita immediata, è ammessa la correzione attraverso nota di variazione di sola imposta, o emissione di nota di credito e riemissione del documento corretto.

Importazioni: trattamento fiscale dell'acconto pagato in anticipo al fornitore

La somma pagata in anticipo al fornitore extra-UE prima della spedizione della merce in Italia, non assume rilevanza ai fini dell'Iva; pertanto la fattura relativa al suddetto pagamento dovrà essere registrata in contabilità generale per giustificare l'uscita finanziaria. Dal punto di vista dell'Iva, essa emergerà con l'accettazione della dichiarazione in dogana ai sensi dell'art. 77, par. 2, del Regolamento UE n. 952/2013, Codice doganale dell'Unione e sarà pertanto assolta sull'intero prezzo della fornitura, pagata o da pagare.

Dal 2022 deducibilità totale dell'IMU per gli immobili strumentali

La Legge n. 160/2019 conferma la deducibilità dell'IMU nella misura del **60% per il 2020 e il 2021** e ha previsto, a partire **dal 2022**, la **deducibilità integrale** relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa e lavoro autonomo. Tale imposta è indeducibile ai fini IRAP. Secondo la circolare n. 10 del 14.05.2014 si considerano **immobili strumentali** quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio di arti o professioni o dell'impresa commerciale. Restano esclusi gli immobili qualificati come beni merce, i fabbricati c.d. "patrimonio", le unità abitative concesse in locazione o non utilizzate e i terreni ove non posseduti e condotti direttamente dalle società agricole. Si ricorda che l'IMU è dovuta per anni solari; quindi, in caso di esercizi a cavallo d'anno, si dovrà prestare attenzione all'aliquota e alle detrazioni previste.

Prestazioni professionali rese gratuitamente senza accordi scritti

Secondo una recente sentenza delle Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche è lecito, dal punto di vista fiscale, effettuare prestazioni professionali gratuite, che non danno pertanto luogo a tassazione, nei confronti della parentela, o di amici, purché entro limiti ritenuti fisiologici. Nel caso specifico, riguardante un'attività notarile, le prestazioni gratuite, in un anno, sono state 5 su 605 complessivamente prestate e sono state effettuate in assenza di accordi scritti. Il principio che non sia irragionevole per un professionista effettuare prestazioni a titolo gratuito, è stata riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 84/E del 28.09.2001, che ha affermato che la gratuità delle prestazioni professionali di studi legali e notarili può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici. La Corte di Cassazione, con sentenza 1915/2008, ha suggerito, nell'ambito dell'approntamento di strumenti di difesa in caso di contestazioni, di predisporre lettere di incarico professionali dalle quali si evinca chiaramente la gratuità della prestazione.

Il trattamento fiscale delle cessioni di opere d'arte da parte di privati

In mancanza di una disciplina nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, l'ordinanza n. 6874 dell'8.03.2023 fornisce chiarimenti sul tema fiscale della cessione di opere d'arte da parte di privati. Sono tre le figure che possono compiere questo tipo di operazioni: il collezionista, lo speculatore occasionale e il mercante d'arte.

La Cassazione afferma che la cessione di opere d'arte può non far emergere una plusvalenza tassabile in capo al cedente che assuma il profilo di **collezionista**. La motivazione è data dal fatto che si tratta di un soggetto che acquista opere d'arte con la sola finalità di incrementare la propria collezione, senza l'intento di rivenderle generando una plusvalenza. Un'eventuale cessione **non determinerà pertanto**

obblighi dichiarativi o di versamento delle imposte. Discorso diverso per quanto riguarda le altre due figure sopra indicate. Per **speculatore occasionale** si intende quel soggetto che acquista occasionalmente opere d'arte destinate alla rivendita con il fine di conseguire utili. Egli assoggetterà la plusvalenza a tassazione come **reddito diverso** e a causa della mancanza del requisito dell'abitudine, non è soggetto a IVA.

Il **mercante di opere d'arte** è colui che professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio, anche in maniera non organizzata imprenditorialmente, col fine ultimo di trarre un profitto dall'incremento del valore delle medesime opere. I plusvalori derivanti dalle sue vendite, saranno assoggettabili a tassazione come **redditi d'impresa**.

Il privato venditore per riconoscersi in una delle suddette categorie di soggetti, può analizzare la ripetitività delle operazioni o la permanenza dei beni nella collezione, con il risultato che periodi di possesso medio lunghi e vendite saltuarie confermeranno la non tassabilità.

I vantaggi fiscali della previdenza complementare

La previdenza complementare è una forma di previdenza integrativa e volontaria che si aggiunge a quella obbligatoria. È fondata su un sistema di finanziamento a capitalizzazione che consiste nella creazione di un conto individuale presso un fondo pensione in cui affluiscono i versamenti dell'aderente, che vengono investiti sui mercati finanziari. Al momento del pensionamento la somma maturata verrà liquidata sotto forma di rendita e/o di capitale e **sarà tassata con un'aliquota che varia dal 9% al 15%** in relazione agli anni di iscrizione alla previdenza complementare.

L'adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria: ogni lavoratore può decidere se e a quale fondo aderire. Sono inoltre numerosi i contratti collettivi che individuano un fondo pensione di categoria, dotato di apposito regolamento e con aliquote contributive proprie.

I vantaggi fiscali della previdenza complementare sono essenzialmente due: la deducibilità e la tassazione agevolata delle rendite finanziarie.

I versamenti in favore di una forma di previdenza complementare sono **deducibili fiscalmente per un importo annuo complessivamente non superiore a 5.165,00 euro**. Nel caso di lavoratori dipendenti questa cifra comprende il contributo a carico del lavoratore trattenuto in busta paga, l'eventuale contributo a carico del datore di lavoro ed i contributi volontari al fondo pensione. Le quote di TFR sono invece escluse. Gli importi deducibili vengono sottratti dal reddito prima di calcolare l'imposta. Versando al fondo pensione si abbatte quindi il reddito imponibile fiscale con un conseguente sconto fiscale. La riduzione delle imposte è correlata all'aliquota Irpef più alta in base al reddito. Esiste quindi un vantaggio, variabile da caso a caso, sia nella fase di accumulo sia nel momento dell'erogazione, ovviamente con aliquote che possono essere diverse nei due momenti.

Il secondo vantaggio è rappresentato dalla tassazione dei rendimenti finanziari delle forme pensionistiche con **un'imposta sostitutiva del 20%** (ad esclusione della quota dei rendimenti che deriva dall'investimento in titoli di stato o titoli simili che è assoggettata a un'aliquota del 12,5%). L'aliquota è dunque inferiore a quella prevista per altri strumenti di risparmio o di investimento (inclusi i conti di deposito), pari al 26%.

Infine si ricorda che le forme pensionistiche sono esenti dall'imposta di bollo pari allo 0,20% del capitale maturato, che si applica a tutti gli altri prodotti d'investimento.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Nomina dell'organo di controllo o del revisore in base ai nuovi parametri

Entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, le srl devono procedere alla nomina dell'organo di controllo (monocratico o collegiale) o del revisore legale ove negli esercizi 2021 e 2022 risulti superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2477, c. 2, lett c), cod. civ.:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Si rammenta che, sempre ai sensi dello stesso comma dell'art. 2477 del codice civile, vi è l'obbligo della nomina dell'organo di controllo per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o per le società che controllano altre società già obbligate alla revisione legale dei conti.

Con riguardo alle cooperative, invece, ai sensi dell'art. 2543, c. 1, cod. civ., sia nelle società cooperative-spa che nelle società cooperative-srl, la nomina del "Collegio sindacale" è obbligatoria in caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi ovvero nei casi previsti dall'art. 2477, c. 2, del codice civile.

Sebbene l'art. 2543, c. 1, cod. civ. continui a parlare di Collegio sindacale, si tende a ritenere che le cooperative-srl abbiano la possibilità di nominare un organo di controllo monocratico (o un revisore). Si tratterebbe, comunque, di casi piuttosto rari, poiché, in genere, le cooperative che superano i parametri dell'art. 2477 cod. civ. superano anche quelli dell'art. 2519 cod. civ., configurandosi quasi sempre quali spa, con obbligo, in questi casi, di nominare il Collegio sindacale.

Sospensione degli ammortamenti con destinazione degli utili a riserva – Profili di criticità

Ai sensi dell'art. 60, c. 7-ter, del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), i soggetti che si avvalgono della sospensione degli ammortamenti, con la possibilità di effettuarli ai soli fini fiscali in via extra-contabile, devono destinare a una riserva indisponibile utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili. In mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. La norma, finalizzata ad evitare la distribuzione ai soci di un utile fittizio, derivante dalla mancata rilevazione degli ammortamenti, solleva alcuni interrogativi. La riserva dovrebbe essere iscritta separatamente nella voce "A.VI – Altre riserve" ed essere indisponibile, cioè non distribuibile ai soci né imputata a capitale sociale; ma secondo la circ. Assonime 2/2021 potrebbe essere utilizzata per coprire le perdite, salvo l'obbligo di ricostituzione. Inoltre in ordine all'importo della riserva, sempre secondo Assonime e il documento di ricerca FNC e CNDCEC marzo 2021, posto che l'effetto positivo sul conto economico derivante dalla sospensione degli ammortamenti risulta ridotto dall'effetto negativo derivante dalla contabilizzazione delle imposte differite (nel caso di deduzione extra-contabile della quota di ammortamento), gli utili da destinare a riserva indisponibile dovrebbero essere ragguagliati agli ammortamenti non stanziati in bilancio, al netto delle imposte differite passive corrispondenti. Altra parte della dottrina ritiene che l'importo della riserva da accantonare sia comunque solo quello corrispondente agli ammortamenti non effettuati.

La sostituzione del giudice tutelare da parte del notaio

Con decorrenza dal 28 febbraio scorso è entrata in vigore una rilevante novità, introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo 149/2022 di attuazione della riforma del processo civile, che consente al notaio di sostituirsi al giudice tutelare per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla stipula di atti che riguardano beni ereditati, o beni di proprietà di minori, o di altri soggetti destinatari di misure di protezione (emancipati, interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno). Per il rilascio delle suddette autorizzazioni è ora infatti competente il notaio incaricato di stipulare l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, riferiti ad un bene facente parte di una eredità, o nei quali interviene uno dei soggetti sopra elencati, destinatario di misure di protezione. Inoltre il notaio è competente senza limitazioni territoriali, per cui può stipulare in una circoscrizione diversa da quella in cui è situato il bene, o in cui risiede il soggetto che partecipa all'atto. Egli può pertanto rilasciare le autorizzazioni – che finora doveva rilasciare unicamente il giudice tutelare – necessarie a stipulare atti di straordinaria amministrazione, quali vendite, permuta, donazioni, mutui, e così via, che deve mettere in atto, uno dei soggetti più volte citati. Il notaio potrà altresì, ad esempio, autorizzare la nomina e la successiva

operatività dei curatori speciali, di cui agli artt. 320 e 321 del codice civile, per il caso di conflitti di interessi, o di impossibilità dei genitori di rappresentare il figlio minore. Un'ulteriore rilevante facoltà attribuitagli è quella di autorizzare il reimpiego del corrispettivo riscosso in conseguenza dell'atto autorizzato; o viceversa autorizzare il prelievo delle somme occorrenti per pagare un acquisto. Peraltro, a differenza di quanto avviene col giudice tutelare, il notaio non può conferire esecutività alla propria autorizzazione, che interverrà solo decorsi 20 giorni, se non è proposto reclamo, dalla data in cui egli ha effettuato la comunicazione dell'avvenuto rilascio della sua autorizzazione, sia al soggetto che ha richiesto l'autorizzazione stessa, sia alla cancelleria del giudice che sarebbe stato competente al rilascio della stessa, sia al pubblico ministero presso il medesimo tribunale. Vi sono poi alcune autorizzazioni che sono ancora sottratte alla competenza del notaio, e segnatamente: l'autorizzazione alla continuazione di un'impresa commerciale da parte di un soggetto destinatario di una misura di protezione; l'autorizzazione a compiere operazioni diverse da quelle che richiedono l'intervento del notaio, quali, ad esempio, l'autorizzazione a stipulare un contratto di locazione; l'autorizzazione a promuovere giudizi o a rinunciarvi, od a transigere una controversia. Resta il fatto, comunque, che questa novità legislativa contribuisce a velocizzare notevolmente il compimento degli atti sopra descritti.

La tutela delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative (whistleblowing)

Col termine "whistleblowing" (letteralmente "soffiare il fischietto") si è soliti indicare la situazione in cui un dipendente, di un'amministrazione pubblica, o di un'azienda, sia pubblica che privata, segnala un fatto illecito. La denuncia può riferirsi sia alla violazione di norme di comportamento o di regolamenti, sia a corruzione, frode, illeciti di varia natura; sia nei confronti dell'organizzazione stessa, sia rispetto alla sicurezza, o alla salute pubblica. Vi è un aspetto abbastanza critico nella denuncia da parte di un dipendente verso un altro dipendente, o verso un superiore e cioè il timore di una ritorsione nei confronti del denunciante, che impedisce e limita fortemente l'utilizzo del whistleblowing, per cui la normativa in proposito si è sviluppata nel cercare di individuare e imporre forme di tutela giuridica nei confronti del denunciante, con la finalità di migliorare l'ambiente di lavoro di molte organizzazioni e la società in genere.

In Italia le forme di tutela per i whistleblowers sono abbastanza recenti, ma si va affermando sempre di più una cultura sull'argomento e, come spesso accade, ad un certo punto queste realtà registreranno una rapida accelerazione; anche perché, dal punto di vista commerciale, sarà sempre più frequente che alcuni gruppi importanti ed affermati pretendano dai loro fornitori, sia di beni che di servizi, l'adozione di procedure idonee in tal senso, per consentire loro di continuare a fornirli, e ciò si estenderà inevitabilmente a macchia d'olio. La tutela del whistleblowing, prevista in Italia nel settore privato dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, che impone l'adozione di uno specifico **modello organizzativo**, è stata modificata dal recentissimo **D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24** che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. Il nuovo decreto amplia l'applicazione soggettiva della tutela anche a molte società che non abbiano adottato il **modello organizzativo** 231 e sistematizza in una normativa unica la tutela anche penale del segnalante. Con il nuovo decreto la tutela del segnalante nel settore privato non sarà più limitata alle sole aziende dotate di **modello organizzativo** e riferita esclusivamente agli illeciti rilevanti per la responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001, ma sarà estesa a tutti i soggetti, anche non rientranti nel settore pubblico, che abbiano impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato), ovvero a quelli che rientrino nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato al decreto, cioè connessi a servizi, prodotti e mercati finanziari; oltre appunto ai soggetti che hanno adottato un sistema 231, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui sopra. L'art. 21 del D.Lgs. 24/2023 stabilisce anche le condotte sanzionabili. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) potrà comminare sanzioni amministrative pecuniarie: quando accerta che sono state commesse ritorsioni, o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata, o che si è tentato di

ostacolarla, o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del decreto; quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dagli artt. 4 e 5; nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (da 10.000 a 50.000 euro). Nel caso di diffamazione o calunnia, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (da 500 a 2.500 euro).

Il modello Eas

Entro il **31 marzo 2023** gli Enti associativi non commerciali che nel corso del 2022 hanno subito una variazione per quanto riguarda l'attività svolta o la loro forma giuridica, rispetto ai dati già trasmessi negli anni precedenti, dovranno presentare nuovamente il modello EAS. Introdotto dall'art. 30 del DL 185/2008, il modello EAS è stato posto, unitamente al possesso dei requisiti qualificanti dalla normativa tributaria, quale condizione per fruire della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti dagli enti stessi previsti dagli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72.

Occorre tenere presente che non tutte le variazioni vanno comunicate, come chiarito dalla risoluzione n. 125/2010 dell'Agenzia delle Entrate. Infatti il modello EAS non deve essere inviato per le variazioni riguardanti i dati relativi all'Ente (es. la sede legale o la denominazione); ovvero quelli riguardanti i dati anagrafici del legale rappresentante. Questi dati sono già oggetto di specifica presentazione dei modelli di variazione dati AA5/6 (per gli enti in possesso di solo codice fiscale) e AA7/10 (per gli enti in possesso anche di partita IVA). Inoltre, non devono essere comunicate variazioni relative a soci, introiti commerciali, erogazioni liberali, proventi raccolta fondi.

Inoltre il modello EAS va inviato obbligatoriamente entro 60 giorni dalla costituzione di un nuovo ente o dal momento in cui si sono verificati i fatti che hanno comportato la perdita di non commercialità dell'ente medesimo. Alcuni enti associativi ne sono esonerati (es. ASD iscritte nel Registro CONI che svolgono esclusivamente attività istituzionale; pro loco con opzione per la L. 398/91; organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex L. 266/91 che non svolgono attività diverse da quelle marginali di cui al DM 25 maggio 1995, ONLUS). Per altri enti associativi, come chiarito dalla circolare n. 45/2009, è possibile l'invio in forma semplificata.

Inoltre il modello EAS non è obbligatorio per gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, considerato il disposto dell'art. 94, c. 4 del DLgs. 117/2017. Ciò in quanto il RUNTS contiene tutte le informazioni dell'Ente iscritto, comprese le variazioni intervenute nel corso del tempo.

Nel caso di superamento della data del 31 marzo prossimo (ovvero del termine di 60 giorni dalla costituzione), è sempre possibile fruire dell'istituto della remissione in bonis (ex art. 2 del DL 16/2012), con pagamento della sanzione di 250,00 euro (ex art. 11, c. 1 del DLgs. 471/97) con F24 non compensabile, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile, purché la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Trust e attività fiduciaria

Trust interposto e successione del disponente

Con la recente risposta all'interpello n. 176 del 2023 l'Agenzia delle Entrate, smentendo una sua precedente risposta del 2022 (la n. 359), ha affermato, erroneamente, che nel caso di un trust ritenuto fiscalmente interposto in quanto i redditi distribuiti ai beneficiari (nel caso in esame figli del disponente) sono, a parere dell'Agenzia, da attribuirsi al disponente medesimo, il bene conferito in trust (nel caso specifico una quota di società in accomandita semplice) debba essere, in caso di decesso del disponente, considerato come parte dell'asse ereditario e, come tale, inserito nella dichiarazione di successione del defunto. La ritenuta interposizione del trust, dovuta con tutta evidenza al fatto che il disponente aveva

mantenuto di fatto il controllo del bene (o fondo) in trust, può, beninteso nel caso in cui questa circostanza sia provata, avere una conseguenza dal punto di vista dell'imposizione diretta del reddito prodotto dal bene in trust; per cui il reddito medesimo non dovrebbe essere imputato per trasparenza ai beneficiari (con un verosimile vantaggio fiscale) bensì al disponente, ma non ha alcuna rilevanza dal punto di vista del titolo di proprietà, che rimane in capo al trustee e non al disponente. Ne consegue che in caso di morte di quest'ultimo i beni in trust non devono essere ricompresi nel suo attivo ereditario. In effetti, come efficacemente argomentato dall'istante nel proprio interpello, a seguito della morte del disponente non si verifica alcun arricchimento, né incremento patrimoniale, a favore dei suoi eredi. Coloro che si arricchiranno saranno i beneficiari del trust, ai quali il trustee attribuirà i beni in trust al termine del trust medesimo e l'imposta di successione sarà applicata al momento in cui si verificherà tale arricchimento.

La tutela dei legittimari in caso di donazione tramite trust

Con l'ordinanza n. 5073 del 2023 la Cassazione si è pronunciata sul tema in oggetto, riguardante le modalità idonee a consentire ai legittimari di un disponente, che ritengano di aver subito un pregiudizio dall'apporto di beni in trust da parte del medesimo, di tutelare i propri diritti. Si tratta, in sostanza, di stabilire chi sia il legittimato passivo dell'azione di riduzione. A tal proposito la Cassazione ha enunciato i seguenti principi:

a) qualora il trustee abbia già eseguito il programma negoziale stabilito dal disponente e in funzione del proprio potere discrezionale abbia attribuito definitivamente i beni ai beneficiari, l'azione di riduzione va rivolta nei confronti di questi ultimi;

b) nel caso, invece, in cui il trust sia ancora in fase di esecuzione, non essendosi esaurito il programma destinatorio, per cui il trustee è ancora titolare del patrimonio vincolato in trust, si ritiene che l'azione di riduzione sia da esercitarsi nei confronti dello stesso trustee;

c) tuttavia, ancorché il fondo in trust non sia ancora stato attribuito al beneficiario, ma è certa l'individuazione del diritto di quest'ultimo a vedersi assegnati i beni in trust; perché, ad esempio, ciò risulta in modo inequivocabile dall'atto di trust, nei tempi e nei modi, i legittimari potranno agire anche nei confronti del beneficiario (o dei beneficiari);

d) sarà invece il trustee il legittimato passivo, nei cui confronti potrà essere esercitata l'azione di riduzione da parte dei legittimari che si ritengano lesi nei loro diritti di legittima, qualora si sia in presenza di un trust di scopo, nel quale manca una specifica individuazione dei beneficiari. Si pensi, ad esempio, a quello che viene definito charitable trust, o trust con scopi caritatevoli, ove l'individuazione dei soggetti beneficiari è del tutto generica.

Con l'enunciazione di questi principi la Cassazione si è di fatto anche pronunciata contro la tesi che ritiene che sia la nullità del trust il rimedio per tutelare i diritti dei legittimari. Rimedio che sarebbe evidentemente eccessivo, sia perché potrebbe essere fatto valere da chiunque, e non solo dai legittimari, sia perché sarebbe imprescrittibile, vanificando totalmente la volontà del disponente, anche per quanto riguarda quella parte di apporto in trust che non leda i diritti dei legittimari.

Agevolazioni e contributi

Via alle domande per la richiesta del bonus asilo nido 2023

Il messaggio n. 889 del 2.03.2023 pubblicato sul sito dell'INPS fornisce tutte le indicazioni di accesso all'incentivo. La finalità è rappresentata dal **sostegno alle famiglie** i cui figli frequentano gli asili nido pubblici o privati oppure i cui figli con età inferiore a tre anni necessitano di assistenza domiciliare perché affetti da gravi patologie croniche. La **domanda** dovrà essere presentata esclusivamente online sul sito dell'INPS **entro il 31.12.2023**, comprensiva delle ricevute fiscali che attestano il pagamento delle rette dell'istituto e specificando le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica fino ad un

massimo di undici. Nel caso di richiesta del contributo per il supporto domiciliare, essa dovrà, inoltre, essere integrata da un'attestazione del pediatra che dichiari l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido.

Stanziati 10 milioni di euro a favore delle imprese ortofrutticole

Con il decreto del Ministero dell'Agricoltura, pubblicato il 28.02.2023 sulla Gazzetta Ufficiale, si prevede l'intervento a favore di **imprese agricole produttrici di prodotti di IV gamma**. Con tale denominazione si intendono verdure e ortofruttili freschi che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità finalizzati a garantire la sicurezza igienica e la valorizzazione, seguendo le buone pratiche di lavorazione. La finalità dell'incentivo consiste nel colmare il vuoto di reddito causato dall'ondata di inflazione che sta attraversando il nostro Paese e che impatta notevolmente sulla propensione al risparmio delle famiglie. È di **10 milioni di euro**, l'importo stanziato tra le O.P., A.O.P. e filiali riconosciute alla data dell'1.03.2021 (nella misura del 60%) e, per loro tramite, ai soci produttori, aderenti in forma singola o associata, conferitori della materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma (nella misura del 40%). Le **istanze** dovranno essere presentate ad AGEA, comprensive della documentazione richiesta, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo modalità da definire. A seguito di una verifica di ammissibilità, l'importo potrà essere erogato in una o più soluzioni e sarà soggetto a registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti. Restano **esclusi** coloro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore dell'agevolazione, i soggetti che sono stati riconosciuti dopo il 31.10.2022 e le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione di cui alla sanzione 1.1 del Quadro temporaneo.

Consulenza del lavoro

La maternità delle lavoratrici autonome

Anche per le lavoratrici autonome è pienamente operativa l'indennità per maternità a rischio. L'indennità spetta per un periodo massimo di 3 mesi, che si aggiunge ai 5 mesi di tutela già previsti per la maternità classica, nella misura dell'80% della retribuzione giornaliera. L'indennità può essere richiesta a condizione che la lavoratrice operi con partita IVA e che sia iscritta alla gestione Inps di riferimento. Importante però è essere in regola con la contribuzione dovuta. La domanda può essere effettuata tramite il sito web dell'Inps o contact center, o avvalendosi dei servizi offerti dai Patronati o dagli altri intermediari abilitati.

Dimissioni del lavoratore padre

La circ. Inps n. 32 del 20.3.2023, a fronte della riforma introdotta dal DLgs n. 105/2022, ha fornito le istruzioni amministrative in materia di accesso alla prestazione di disoccupazione Naspi a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità ai sensi degli articoli 27-bis e 28 del DLgs. 151/2001, concernenti, rispettivamente, il congedo di paternità obbligatorio e il congedo di paternità alternativo, evidenziando che in entrambi i casi al lavoratore viene riconosciuto il diritto all'indennità Naspi qualora ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

Viene ricordato infatti che in entrambe le ipotesi vige il divieto di licenziamento per la durata del congedo fino al compimento di un anno di età del bambino.

Le domande di indennità Naspi presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento, respinte prima della pubblicazione della circ. n. 32/2023, sono riesaminabili su istanza di parte.

Disoccupazione agricola

I lavoratori agricoli possono presentare all'Inps la domanda di accesso alla disoccupazione agricola, riferita a periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2022:

- mediante l'apposito servizio on line messo a disposizione dall'Istituto ovvero per il tramite del Contact center o di patronati;
- entro il 31.3.2023.

La disoccupazione agricola riguarda:

- gli operai a tempo determinato;
- gli operai a tempo determinato che lavorano per parte dell'anno;
- i piccoli coloni;
- i compartecipanti familiari;
- i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Il lavoratore deve essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli; deve avere almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; deve avere almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.

Il Fondo di Tesoreria dell'Inps

Le aziende costituite nel 2022 che al 31.12.2022 abbiano superato i 50 addetti devono, entro il 31.03.2023, inviare al Fondo di Tesoreria presso l'Inps la dichiarazione dei dati occupazionali avvalendosi del modello reperibile sul sito istituzionale dell'Istituto.

Per calcolare la media annuale dei lavoratori occupati occorre considerare tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, indipendente dalla tipologia di rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro osservato.

Per ciascun lavoratore sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività riconducendo il periodo di attività al numero di giornate (fissato in 26 per il lavoratore in forza per l'intero mese o nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore). La somma delle giornate di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26x12), ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività in corso d'anno.

Le aziende sono tenute a versare le quote dovute, comprese quelle per i mesi pregressi a decorrere dall'inizio dell'attività, in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2023 ed il 14 marzo 2023, è pari allo 0,440355%.

Anche quest'anno il nostro notiziario ospita una rubrica affidata a **Fabio Sansalvadore**, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e professore a contratto presso l'Università di Torino. Esperto, tra le altre materie, di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, nonché del bilancio di sostenibilità, offre ai lettori spunti e riflessioni in merito al "fare azienda" in Italia.

Cara burocrazia, ma quanto mi costi? (segue)

Teniamo alta l'attenzione sui costi nascosti del fare impresa

Cari lettori,

lo scorso mese ho iniziato a trattare i problemi sistemici delle aziende italiane parlando del ruolo dell'italica burocrazia. Stante la consapevolezza della necessaria presenza di burocrazia vi è altrettanta consapevolezza che questa non deve essere eccessivamente gravosa e onerosa sia per il sistema, sia per gli imprenditori.

In particolare, l'eccessiva articolazione della burocrazia italiana non rappresenta più una tutela del pubblico interesse nei confronti dell'interesse dei singoli ma è ormai divenuta un fattore fortemente limitante la competitività delle imprese italiane e la collegata attrattività del territorio.

Ambiente, edilizia, fisco, lavoro, previdenza, salute e sicurezza sul lavoro rappresentano solo alcuni, e non esaustivi, aspetti in cui la burocrazia può creare inutili lungaggini e complicazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali.

Sottolineo nuovamente come tutto ciò non ci deve portare a richiedere l'eliminazione di norme di tutela ma ci deve spingere a richiedere al decisore politico norme che garantiscano la collettività ma che non si traducano in estenuanti e costose pratiche presso le amministrazioni pubbliche.

Una base informativa multidimensionale – analisi giornalistiche, indagini sul campo e ricerche universitarie – sono abbastanza concordi nell'evidenziare le forti difficoltà incontrate dalle imprese italiane di fronte a una burocrazia lenta e complessa.

L'aspetto maggiormente preoccupante non è rappresentato dalla burocrazia in senso stretto ma deriva dal coacervo e dalla confusione di norme, da una elevata discrezionalità in termini di applicazione delle norme, dalla disomogeneità negli aspetti procedurali spesso caratterizzati da tempi di sviluppo molto ampi a cui si associano grandi difficoltà di comunicazione tra imprese e pubblica amministrazione.

Si ritiene che gli investitori internazionali preferiscano non investire nel nostro paese per via dell'eccessivo carico burocratico e normativo (ben il 58% secondo AIBE 2014): solo attraverso un alleggerimento di tali norme si potrebbe invertire la rotta favorendo l'attrazione di capitali esteri in Italia, aspetto particolarmente interessante e utile in un periodo di ripresa dopo la pandemia.

Credo che sia ampiamente condivisibile la realizzazione di un'inversione di tendenza favorendo una maggiore efficienza della Pubblica amministrazione che si rifletterebbe positivamente in un aumento del prodotto interno lordo.

Tornando al titolo dell'intervento ricordiamo come il costo totale della burocrazia italiana sia determinato dalla somma degli oneri amministrativi, dai costi dei professionisti che si occupano della predisposizione della documentazione richiesta (spesso molto ridondante) nonché dai costi cosiddetti "ombra" collegati ai lunghi tempi di attesa per ottenere autorizzazioni per procedere a realizzare opere, impianti e, più in generale, ogni altra attività assoggettata al "via libera" da parte della pubblica amministrazione.

Probabilmente solo la sensibilizzazione del decisore politico e l'azione da questo esercitata sull'apparato organizzativo e amministrativo dello stato può cambiare la situazione italiana, può migliorare il fare impresa, può scongiurare un triste epilogo prospettato dal titolo di un articolo di alcuni anni fa "L'Italia muore di burocrazia".

Prof. Fabio Sansalvadore

Scadenziario mese di aprile

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Martedì 11	Irpef	Onlus iscritte alla relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate	Presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'Irpef: - in caso di prima iscrizione; - oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione; oppure se non si è stati inseriti nell'elenco permanente pubblicato entro il 31.03.2023.
Lunedì 17	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Lunedì 17	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Lunedì 17	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Lunedì 17	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Lunedì 17	Imposte sostitutive	Società che hanno deliberato distribuzioni di utili	Versamento delle ritenute alla fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.
Mercoledì 26	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di marzo, in via obbligatoria o facoltativa.
Mercoledì 26	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al trimestre gennaio-marzo, in via obbligatoria o facoltativa.
Domenica 30	Contributo	Autonomi senza partita Iva	Termine entro il quale i lavoratori autonomi iscritti all'Inps, senza partita Iva, possono presentare all'Inps la domanda per ottenere: - l'indennità una tantum di 200,00 euro; - l'integrazione di 150,00 euro.
Domenica 30	Imposta di bollo	Contribuenti che emettono o utilizzano documenti o registri in forma informatica, diversi dalle fatture elettroniche, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Versamento dell'imposta di bollo: - dovuta per l'anno precedente; - mediante modello F24, con modalità esclusivamente telematiche.
Domenica 30	Tributi in genere	Persone fisiche, società ed Enti	Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: - i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito; - consegnati all'Agente della Riscossione dall'1.01.2000 al 30.06.2022.
Domenica 30	Diritto annuale iscrizione Albo gestori ambientali	Soggetti che producono rifiuti o che svolgono attività di raccolta, trasporto, intermediazione o bonifica di rifiuti	Termine per il pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, relativo all'anno in corso.
Martedì 2 maggio	Iva	Soggetti con partita Iva	Termine finale per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno precedente.
Martedì 2 maggio	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.
Martedì 2 maggio	Imposta di bollo	Soggetti con partita iva	Termine, per i soggetti che utilizzano documenti o registri in forma informatica, diversi dalle fatture elettroniche, per il versamento in un'unica soluzione dell'imposta di bollo dovuta per il 2022 per la tenuta: - repertori; - dei libri di cui all'art. 2214 co. 1 c.c.; - di ogni altro registro, se bollato e vidimato, di cui all'art. 16 lett. a) della tariffa Parte prima allegata al DPR 642/72, tenuti in modalità informatica.
Martedì 2 maggio	Iva	Soggetti con partita Iva con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72	Termine finale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre gennaio-marzo.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

Riferimenti utili e contatti

NUMERI UTILI

Aliquote Irpef (1)		Cambio €/€ (3)	1,0773
- fino a 15.000,00	23 %	Rivalutazione TFR (4)	0,440355 %
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00	25 %	Indice ISTAT (5)	8,9 %
- oltre 28.000,00 fino a 50.000,00	35 %	Saggio di interesse legale (6)	5 %
- oltre 50.000,00	43 %	Tassi Euribor (7)	
Aliquota Ires (2)	24 %	- 6 mesi	3,284 %
Aliquota Irap	3,9 %	- 12 mesi	3,517 %
Cedolare secca canone concordato	10 %		
Cedolare secca ordinaria	21 %		

- (1) A decorrere dall'1.01.2022
- (2) A decorrere dall'1.01.2017
- (3) Rilevazione alla data del 27.03.2023
- (4) Vedi pagina 19
- (5) Variazione % del mese di febbraio 2023 sul mese di febbraio 2022
- (6) A decorrere dall'1.01.2023
- (7) Aggiornati alla data del 27.03.2023, valuta del 29.03.2023, base 365

LINK UTILI

Agenzia delle Entrate e Catasto
www.agenziaentrate.gov.it

Ministero delle Finanze
www.finanze.it

Enea (pratiche 55%-65%)
www.enea.it


Camera di commercio di Cuneo
www.cn.camcom.it

Comune di Cuneo
www.comune.cuneo.it

Portale per ricerca indirizzi PEC
www.inipece.gov.it

DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8
12100 Cuneo
Tel. +39 0171 63.44.40
Fax +39 0171 66.103
E-mail: info@studiocugnasco.it



CHI SIAMO

Commercialisti

Cugnasco dr. Massimo
m.cugnasco@studiocugnasco.it
Coccarelli dr. Fernando
f.coccarelli@studiocugnasco.it
Collino dr. Giovanni
g.collino@studiocugnasco.it
Martini rag. Cristina
c.martini@studiocugnasco.it
Luciano dr. Davide
d.luciano@studiocugnasco.it
Cugnasco dr. Marianna
mar.cugnasco@studiocugnasco.it
Rovera dr. Ennio
e.rovera@studiocugnasco.it
Rovera dr. Manuela
m.rovera@studiocugnasco.it

Consulente del lavoro

Bongiovanni rag. Monica
m.bongiovanni@studiocugnasco.it

Ufficio consulenza del lavoro
paghe@studiocugnasco.it

Bottasso Elisabeth
Tonelli Danila

Ufficio Contabilità

Giordano Chiara
Bruno Massimo
Cavallera Nicolas
Cravero Valentina
Costa Daniela
Dutto Giulia

Praticante

Puscasu Miruna

Segreteria

Garino Marisa
Dao Ormena
Daniela
Tardivo Elisa
Rosso Giulia

contabilita@studiocugnasco.it

m.puscasu@studiocugnasco.it

segreteria@studiocugnasco.it

Consulenza legale esterna

Cugnasco Avv. Roberto

Strutture controllate

Ge.Co. Gestione e Controllo S.r.l. ge.co@studiocugnasco.it
Società fiduciaria e di Trust

Strutture collegate e rapporti internazionali

EURODEFI Professional Club of Tax, legal & Financial Advisers
- www.eurodefi.org

Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" -
www.il-trust-in-italia.it